



**MUNICIPALITÀ 1**  
**CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO**

*Direzione Municipalità*  
*Servizio Attività Tecniche*

**ORDINANZA N°4 del 15.01.2018**

**Oggetto:** istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico in Rampe Brancaccio per lavori stradali.

**Tipologia:** chiusura temporanea al transito veicolare.

**Strade interessate:** RAMPE BRANCACCIO

**IL DIRIGENTE**

- premessso
- che Rampe Brancaccio è inserita nell'elenco delle strade secondarie di pertinenza della Municipalità;
  - che il SAT Municipalità 1 ha previsto un intervento di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di alcuni dissesti lungo la percorrenza della strada;
- considerato
- che l'intervento impegnerà tutta la sede stradale e che pertanto è necessario interdire il transito veicolare;
  - che i lavori avranno durata dal 22 Gennaio al 9 Febbraio 2018;
- visto
- il parere positivo della Conferenza Permanente dei Servizi per i lavori stradali espresso con verbale n°1;
  - il verbale di sopralluogo del 21 Dicembre 2017;
- ritenuto
- che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza.
- Letto
- il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ORDINA**

**istituire** il seguente dispositivo di traffico temporaneo per i lavori in questione:

- chiusura al transito veicolare di Rampe Brancaccio, tratto compreso tra Via Vetriera e Piazzetta Mondragone, dalle ore 8:00 del 22/01/18 alle ore 18:00 del 09/02/18, ad eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, mezzi dei residenti e veicoli speciali.

La ditta incaricata osserverà tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente circa la sicurezza stradale e provvederà ad apporre idonea segnaletica. Al termine dei lavori la ditta dovrà ripristinare lo stato dei luoghi preesistente ivi compresa la segnaletica orizzontale e verticale, relativamente ai dispositivi di circolazione vigenti.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi nulla.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*  
**IL DIRIGENTE**  
Arch. Giulio Aurino